



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI MERCATI E DELLE FIERE

Approvato con deliberazione C.C. n. 27 del 12.04.2002, esecutiva.

TITOLO I - NORME GENERALI

Art. 1

(Oggetto del regolamento)

1. Il presente regolamento è adottato in ottemperanza al disposto dell'art. 13, 1° comma e dell'art. 14, 4° comma della Legge Regionale 2 luglio 1999, n° 19 e disciplina, con riferimento allo specifico contesto comunale il commercio al minuto su aree pubbliche, esercitato nei mercati e nelle fiere che, formalmente istituiti, si svolgono nel territorio del Comune di Sanremo.
2. Il presente regolamento abroga il "regolamento del mercato annonario al minuto", approvato con deliberazione C.C. n° 271 del 14/12/1982, esecutiva e tutte le norme comunali precedentemente emanate in materia.

TITOLO II - MERCATI

Art. 2

(Mercato annonario)

1. Il mercato annonario è situato all'interno dell'immobile comunale di Via Martiri della Libertà ed è gestito direttamente dal Comune in economia, con diritto di privativa.
2. Il mercato annonario è suddiviso nei seguenti reparti:
 - Box di generi alimentari diversi;
 - Banchi di prodotti ortofrutticoli ed alimentari in genere, confezionati;
 - Banchi di prodotti ittici;
 - Banchi riservati ai produttori agricoli;
 - Banco fiori.

In ogni punto vendita dei reparti sopraelencati non è consentita la commercializzazione di prodotti diversi da quelli previsti per ognuno dei reparti stessi, fatte salve le situazioni esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. Il mercato si svolge in tutti i giorni della settimana, con l'osservanza de-

gli orari di funzionamento dettagliatamente disciplinati con specifico provvedimento del Sindaco, in conformità agli indirizzi dettati in proposito dal Consiglio Comunale.

4. Ai posteggi, ed in particolare ai "banchi" ed ai "box" dati in concessione, non possono essere apportate modifiche strutturali - neppure con opere "precarie" - senza autorizzazione comunale. La struttura alta dei banchi deve servire esclusivamente per appendere prodotti alimentari in vendita e non per sorreggere oggetti vari.
5. I posteggi temporaneamente non utilizzati dal rispettivo titolare non possono essere né occupati né assegnati ad altri operatori; solo in caso di decadenza dalla concessione, per mancato utilizzo del posteggio per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi in ciascun anno solare, si procederà alla riassegnazione del posteggio stesso, a seguito della procedura prevista dall'art. 6 e segg. della L.R. 2/7/1999 n. 19.
6. All'interno del mercato non possono circolare veicoli di alcun genere, ad eccezione dei motocarri a 3 o 4 ruote degli operatori commerciali, nelle ore consentite e dei veicoli elettrici dei portatori di handicap.
7. La merce deve essere esposta sui banchi di vendita in maniera da assicurare il rispetto delle norme igienico-sanitarie; inoltre, deve essere collocata in modo da non superare in altezza dal suolo m.l. 2,20 ed essere sollevata dal pavimento e posta ad un'altezza non inferiore a 15 cm. dal suolo. La merce e gli imballaggi collocati sopra e sotto gli espositori mobili esterni ai banchi non devono sporgere oltre le proiezioni degli espositori stessi.
8. I funghi freschi e secchi non confezionati, prima di essere offerti in vendita, devono essere sottoposti alle prescritte verifiche da parte del competente servizio dell'Azienda U.S.L. e devono essere muniti della relativa certificazione di commestibilità. Detto certificato deve essere tenuto esposto in modo ben visibile presso la merce in vendita.
9. Nell'ambito del reparto "prodotti ittici" non possono essere consumati mitili, ostriche e frutti di mare in genere; pertanto, i commercianti autorizzati in tale reparto devono vendere le proprie merci esclusivamente per asporto e curare che le stesse non vengano consumate in loco.
10. Nei giorni stabiliti dalla Direzione del mercato per la disinfestazione e disinfezione, tutta la merce depositata presso i "banchi" dei vari reparti deve essere trasportata all'esterno del mercato ed opportunamente conservata, ad eccezione della merce sigillata, delle bilance e dei misuratori fiscali che, comunque, devono essere coperti accuratamente con materiali impermeabili e lavabili; inoltre, devono essere rimossi tutti gli espositori mobili esterni ai banchi e le merci ivi collocate, nonché i contenitori dei rifiuti, le cassette vuote e gli imballaggi che non siano riposti nel sottobanco sigillato.

11. I rifiuti, durante l'orario di apertura al pubblico, devono essere depositati temporaneamente in recipienti idonei, che devono essere tenuti costantemente puliti e coperti all'interno dei banchi. I rifiuti eccedenti, compresi i cartoni e le cassette, devono essere suddivisi secondo le norme in vigore per la raccolta differenziata e riposti negli appositi spazi o contenitori ubicati all'interno del mercato. I recipienti per la raccolta dei rifiuti e tutto il materiale utilizzato per la pulizia devono essere tenuti costantemente puliti e, quando occorre, lavati nel luogo adibito a tale scopo, con l'avvertenza che le vasche ubicate presso il reparto produttori agricoli devono essere usate esclusivamente per il lavaggio delle verdure.

Art.3

(Mercati "ambulanti" e "rionali")

1. I mercati " ambulanti" e "rionali" sottoelencati si svolgono nelle aree determinate da parte del Consiglio Comunale, nei giorni sottospecificati:
 - ❖ Mercato ambulante - Via Martiri-Piazza Eroi (martedì e sabato)
 - ❖ Mercato rionale - Via Barabino (mercoledì)
 - ❖ Mercato rionale - Via della Repubblica - San Martino (martedì e sabato)
 - ❖ Mercato ambulante - Poggio Via G. Bianchi (mercoledì)
 - ❖ Mercato ambulante - Bussana Piazza Chiappe (giovedì)
 - ❖ Mercato ambulante - Coldirodi (sabato)
 - ❖ Mercato ambulante stagionale - S. Romolo (sabato, domenica e festivi, dal 1° Maggio al 30 Settembre)
2. Gli orari di vendita al pubblico nei mercati, di cui al precedente comma, gli orari di accesso degli operatori commerciali, per il trasporto e la sistemazione delle merci, così come quelli di effettuazione della "spunta" ed infine quelli per lo sgombero delle aree, sono determinati con ordinanza sindacale, in conformità agli indirizzi dettati dal Consiglio Comunale.
3. Quello di Via Martiri - P.zza Eroi Sanremesi è un mercato non alimentare, fatte salve, fino alla cessazione degli attuali concessionari, le situazioni in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
4. I posteggi che, all'ora stabilita nello specifico provvedimento del Sindaco in materia di orari, risultano non occupati dai rispettivi concessionari, vengono assegnati giornalmente ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio sulle aree pubbliche, che vantino il più alto numero di pre-

senze sul mercato di cui trattasi, presenze risultanti dalla c.d. "spunta".

5. Le presenze della "spunta" sono accertate ed annotate in un apposito modello, a cura dell'agente di Polizia Municipale in servizio presso il mercato, modello che viene poi consegnato alla Direzione del Mercato, perché provveda a registrare le presenze stesse.

TITOLO III - FIERE

Art. 4

(Elenco e disciplina delle fiere)

1. Nel Comune di Sanremo si svolgono le seguenti fiere nelle giornate sottoindicate e nelle aree determinate da parte del Consiglio Comunale:
 - ❖ Fiera di Maggio - Via Martiri/P.zza Eroi S.- 2a domenica di maggio
 - ❖ Fiera di Ottobre - Via Martiri/P.zza Eroi S.- 2a domenica di ottobre
 - ❖ Fiera di S. Ireneo - Poggio - 10 febbraio
 - ❖ Fiera di Bussana - Bussana - 2° lunedì dopo Pasqua
 - ❖ Fiera della Mercede - San Martino - ult. sab. e ult. dom. di settembre
 - ❖ Fiera di luglio - Pass. Salvo D'Acquisto - n° 6 serate
2. Le fiere, di cui al precedente comma, si svolgono negli orari dettagliatamente disciplinati con ordinanze sindacali, che prevedono, altresì, gli orari di accesso degli operatori commerciali, per il trasporto e la sistemazione delle merci, gli orari di effettuazione della "spunta" ed infine quelli per lo sgombero delle aree.
3. Nell'ambito delle fiere è ammessa la vendita di generi sia alimentari sia non alimentari.
4. I posteggi che, all'ora stabilita nello specifico provvedimento del Sindaco in materia di orari, risultano non occupati dai rispettivi concessionari, vengono assegnati giornalmente ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio sulle aree pubbliche, che vantino il più alto numero di presenze sulle fiere di cui trattasi.
5. Le presenze delle spunte sono accertate ed annotate in apposito modello, a cura dell'agente di Polizia Municipale in servizio presso la fiera, modello che viene poi consegnato alla Direzione del Mercato, perché provveda a registrare le presenze stesse.

TITOLO IV - NORME COMUNI

Art. 5

(Obbligo di vendita)

Tutti i prodotti esposti e quelli depositati presso i posteggi nei mercati e nelle fiere sono considerati in vendita; pertanto, vengono applicate agli stessi tutte le norme vigenti in materia commerciale ed igienico-sanitaria.

Art. 6

(Obblighi degli operatori)

Nei mercati e nelle fiere gli operatori commerciali sono obbligati a:

- a) tenere costantemente pulito il proprio posteggio; con l'avvertenza che i rifiuti urbani devono essere contenuti in sacchi opportunamente legati per evitarne la dispersione ed i cartoni devono essere compressi e legati separatamente;
- b) al termine delle vendite, coprire con un telo verde lavabile il proprio banco fisso al fine di proteggere le merci in giacenza;
- c) esporre la merce per la vendita in modo ordinato, con la chiara indicazione dei prezzi;
- d) detenere, esporre e vendere i generi alimentari in maniera tale da assicurare il rispetto delle norme igienico-sanitarie;
- e) usare comportamenti corretti nei confronti del pubblico e degli altri operatori.

Art. 7

(Divieti)

A tutti gli operatori commerciali nei mercati e nelle fiere è vietato:

- a) vendere prodotti ortofrutticoli pretagliati per minestrone, macedonie, ecc., se non confezionati e provenienti da laboratori autorizzati;
- b) esporre e vendere angurie a fette;

- c) ingombrare i luoghi di passaggio ed ostacolare il transito pedonale;
- d) compromettere l'ordine, la disciplina ed il decoro dei mercati e delle fiere;
- e) esporre cartelli o manifesti non rispondenti alle vigenti norme di legge;
- f) rifiutare la vendita della merce esposta, anche se richiesta in quantità limitata;
- g) richiamare l'attenzione del pubblico tramite grida e amplificatori sonori.

Art. 8

(Sanzioni)

1. Le sanzioni applicabili agli operatori commerciali su aree pubbliche sono quelle previste dall'art. 29 del Dlgs. n. 114/1998 e dalle altre norme di legge vigenti.
2. La violazione delle norme contenute nel presente regolamento dà luogo, inoltre, all'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:
 - a) pagamento sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 200 Euro, se la violazione riguarda le disposizioni previste dall'Art. 2, comma 10;
 - b) pagamento sanzione amministrativa pecuniaria da 15 a 150 Euro, per tutte le altre violazioni;
 - c) qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, il Dirigente del Settore Comunale competente può disporre la sospensione dell'attività commerciale per un periodo da uno a cinque giorni.

SOMMARIO (redatto dal Servizio Delibere)

TITOLO I – NORME GENERALI

Art. 1 Oggetto del regolamento

TITOLO II - MERCATI

Art. 2 Mercato annonario

Art. 3 Mercati “ambulanti” e “rionali”

TITOLO III - FIERE

Art. 4 Elenco e disciplina delle fiere

TITOLO IV – NORME COMUNI

Art. 5 Obbligo di vendita

Art. 6 Obblighi degli operatori

Art. 7 Divieti

Art. 8 Sanzioni.

Memo: REGOLAMENTO CIAA DISCIPLINA MERCATI E FIERE FUO-
RI PROG 140602.doc